

Dott. GUERCIO NUZIO Rosario
REVISORE CONTABILE
Via San Bernardino, n. 24
28922 VERBANIA

Cell.: 347/8814700

Mail: rguercio@libero.it

PEC: rguercio@pec.it

Comune di MONTANARO	
Art. II	19 APR 2017
N. prot.	H144
Cat. 3	Cl. H Fasc.
Risposto II	

PERIS.

Allegato: n. 1

AL COMUNE DI

MONTANARO


OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "Dotazione organica del personale. Approvazione nuovo assetto organizzativo."

Si trasmette l'allegato parere sulla proposta di modifica della dotazione organica del personale.

Cordiali saluti.

Verbania, 19 aprile 2017

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)



Dott. GUERCIO NUZIO Rosario
REVISORE CONTABILE
Via San Bernardino, n. 24
28922 VERBANIA

Mail: rguercio@libero.it
PEC: rguercio@pec.it



Verbale di verifica n. 6/2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "Dotazione organica del personale. Approvazione nuovo assetto organizzativo."

IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI MONTANARO

Esaminata la proposta di deliberazione relativa a "Dotazione organica del personale. Approvazione nuovo assetto organizzativo." che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale nella seduta del 19 aprile 2017 e pervenuta a questo Organo di revisione in data 15 aprile 2017;

Premesso che:

- l'art. 89, comma 5 del Testo unico enti locali D.lgs. n.267/2000, stabilisce che: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;"
- l'art.91, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 prevede che gli enti locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva delle spese del personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 6 del medesimo decreto legislativo stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice, periodicamente e comunque a scadenza triennale, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali, "in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Omissis." Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Visti i commi da 557 a 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, in particolare:
il comma 557: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, omissis";
il comma 557-bis. "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.";
il comma 557-ter. "In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.";
il comma 557-quater. "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

Considerato che:

- con l'art. 16 del D.L. n.113/2016 viene abrogata la lettera a), art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., secondo cui gli enti locali erano tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- in sede di conversione del decreto legge 113/2016 viene introdotto l'art. 1 bis che allenta i vincoli assunzionali per gli enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ridefinendo le capacità assunzionali previste dall'articolo 1, comma 228, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che nel testo coordinato e modificato deve intendersi come segue: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".

Visto il D.M. 24 luglio 2014 il quale, nel determinare, per il triennio 2014-2016, la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale individua per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/151;

Rilevato che il Comune di Montanaro rispetta ampiamente tale media, avendo un rapporto dipendenti-popolazione di 5.285/31, con un risultato pari a 1/170;



Richiamata, al riguardo, la nota n. 11 del 16 febbraio 2017 di questo Organo di revisione, laddove, aderendo ad analoga richiesta da parte del Sindaco di Montanaro, si esprimeva parere favorevole alla reinternalizzazione della dipendente in servizio presso la società Città Futura srl, in liquidazione, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica rivestita anteriormente al suo transito presso la società partecipata, ossia la categoria C, posizione economica C1, e condizionando lo stesso transito al rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, secondo quanto indicato dall'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 175/2016 T.U. sulle società pubbliche;

Visto l'accordo sindacale sottoscritto in data 12/04/2017 con il quale l'Amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali e la Sig.ra Cuccia Teresa hanno concordato la reinternalizzazione della stessa alle dipendenze dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, con il riassorbimento, nell'organico comunale, in categoria D1, con rapporto a tempo parziale al 94.44% pari ad ore 34 settimanali;

Considerato che la definizione della dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dei servizi e degli uffici è un atto discrezionale e strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

Preso atto, pertanto, che l'Amministrazione Comunale, al fine di adeguare la dotazione organica alle sopraggiunte nuove esigenze, in un'ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione dei servizi stessi, alla luce anche della riassunzione nell'organico comunale della unità lavorativa proveniente dalla partecipata Città Futura srl, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, intende rivedere l'assetto organizzativo dell'Ente nei termini riportati nel prospetto allegato A) con decorrenza 01/05/2017;

Dato atto che la Dotazione organica rimane invariata con consistenza numerica pari a n. 31 posti oltre il Segretario Comunale e che il programma triennale di fabbisogno del personale assume a riferimento essenziale, per l'anno 2017, la dotazione organica vigente come rideterminata nel Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, in funzione di quanto previsto al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Preso atto, pertanto, che si rende necessaria la revisione del fabbisogno del personale e degli obiettivi previsti nel DUP 2017/2019 approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 21/10/2016 ed aggiornato con delibera del C.C. n. 15 del 04/02/2017;

Richiamato l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, il quale ha previsto quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica che attesti l'inesistenza di eccedenze di personale;

Vista la delibera della G. C. n.4 dell'11.01.2017 con la il Comune di Montanaro ha dato atto di non avere personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Appurato che rimane vigente la disciplina sull'utilizzo dei "resti assunzionali" contenuta nell'art. 3, comma 5, 5° periodo del D.L. n. 90/2014, la quale testualmente recita: "...è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

Richiamata, inoltre, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1, co. 762 il quale prevede che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, c. 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

Dato atto che:

- l'art. 1, c. 234, della legge 208/2015 prevede che *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei c. 424 e 425 dell'art. 1 L. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella G.U. n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al c. 425 dell'art. 1 della legge 190/2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- con nota prot. n. 42335 dell'11.08.2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha proceduto al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale della Regione Piemonte e per gli enti locali che insistono sul suo territorio.

Rilevato che, il Comune di Montanaro ha rispettato i termini per la programmazione finanziaria previsti dal Tuel 167/2000, così come stabilito dall'art. 9, comma 1 quinquies del decreto 113/2016 (approvazione rendiconto, bilancio di previsione, invio dati alla Bdap,) nonché tutti i vincoli relativi al pareggio di bilancio 2016 di cui all'art. 1, c. 720, 721 e 722 della legge n. 208/2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 in data 16.12.2015 con la quale veniva rideterminata la Dotazione Organica del Comune di Montanaro, costituita da n. 31 posti oltre il Segretario Comunale;

Vista, altresì, la successiva delibera di Giunta Comunale n. 81 del 22/06/2016 con la quale veniva rivisto il riassetto organizzativo dei servizi e degli uffici del Comune di Montanaro con decorrenza dal 1.7.2016, senza operare variazioni numeriche alla Dotazione Organica, al fine di delineare una maggiore funzionalità dell'ente e un contenimento della spesa.

Preso atto della volontà di modificare nuovamente la dotazione organica, in quanto:

- dalla data dell'ultima rideterminazione sono stati collocati a riposo n. 2 dipendenti di cat. C, entrambi del Settore Finanziario, impiegati, rispettivamente, nell'unità operativa risorse umane e unità operativa tributi e commercio;
- nell'ambito dello stesso Settore Finanziario, su segnalazione delle Rsu del Comune e delle OO.SS, giusto verbale n. 1/17, sono emerse alcune criticità conseguenti alla collocazione a riposo di alcuni dipendenti, sostituiti con figure professionali formatesi in settori diversi;
- la parte pubblica, nel medesimo incontro, si è impegnata a cercare soluzioni migliorative nel Settore Finanziario, attraverso la redistribuzione delle attività da svolgere a fronte della possibile futura reinternalizzazione di una dipendente dalla Società comunale in liquidazione Città Futura srl;



Preso atto che nel periodo 2014/2017 presso il Comune di Montanaro si sono verificate e si prospettano le seguenti cessazioni di personale:

- Anno 2014: nessuna cessazione;
- Anno 2015: cessazione di n. 1 Cat. B e n. 1 Cat. D3 per un costo rapportato ad annualità al netto di 13°, oneri e Irap pari a €. 41.894,73;
- Anno 2016: cessazione di n. 2 Cat. C per un costo rapportato ad annualità al netto di 13°, oneri e Irap pari a €. 39.200,14;
- Anno 2017: cessazione di n. 1 Cat. C per un costo rapportato ad annualità al netto di 13°, oneri e Irap pari a €. 19.600,07;

Considerato che, in applicazione di quanto previsto dal testo novellato dell'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, è possibile procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a:

- Anno 2016: pari al 75% del personale di ruolo cessato nel 2015: pari a €. 31.421,05;
- Anno 2017: pari al 75% del personale di ruolo cessato nel 2016: pari a €. 29.400,11;
- Anno 2018: pari al 75% del personale di ruolo cessato nel 2017: pari a €. 14.700,05;

Dato atto che, occorre, prioritariamente, procedere alla copertura del maggior costo verificatosi nell'anno 2015 a seguito della modifica della normativa in senso restrigente (limite dall'80% al 25%) e successivamente, in funzione di quanto disposto nella programmazione triennale del DUP, all'ampliamento del part-time delle due dipendenti reinternalizzate dal servizio asilo nido, con modifica dall' 85% al 94,44% pari ad un costo aggiuntivo rispettivamente di €. 1.899,07 (disavanzo) + €. 3.700,49 (ampliamento part-time);

Tenuto conto inoltre che, il riassorbimento in organico della dipendente proveniente da Città Futura srl in liquidazione, a tempo indeterminato part-time del 94,44%, cat. D1, comporta, per l'anno 2016, una spesa annuale di €. 20.139,75 e che tale costo rientra nei limiti e nelle capacità assunzionali previste dall'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 così come modificato dall'art. 16 comma 1 bis, del d.l. 113/2016, introdotto in sede di conversione del decreto stesso nella legge 7 agosto 2016, n. 160;

Dato atto che procedendo alla reinternalizzazione dell'unità proveniente da Città Futura srl in liquidazione e all'ampliamento del part time delle due unità già internalizzate con precedente provvedimento, i limiti delle spese del personale, determinati ai sensi dell'art. 557-quater della legge n. 296/2006 e s.m.i., sono comunque rispettati (contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2009/2011);

Ritenuto pertanto che l'Amministrazione intende procedere alla modifica del piano di programmazione triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale, inserito nel Documento unico di programmazione, approvato con delibera del C.C. n. 46 del 21/10/2016, nei termini che seguono:

→ **Anno 2017 :**

Si prevede, per l'anno 2017 di procedere:

- all'ampliamento del part-time alle due dipendenti reinternalizzate dal servizio Asilo Nido e attualmente ricollocate nel Settore Finanziario e nel Settore Vigilanza dall'85% al 94,44%;
- all'inserimento di un'unità inquadrata nella cat. D, in sostituzione del unità di personale cessato nel corso dell'anno.



→ **Anno 2018:**

Si prevede, per l'anno 2018, la possibilità di procedere all'inserimento di un'unità di categoria B, in sostituzione della/e unità di personale cessata nell'anno 2016.

→ **Anno 2019:**

Per l'anno 2019 verrà valutata la sostituzione della/e unità di personale che eventualmente cesseranno, per dimissioni o altre cause al momento non prevedibili, nell'importo percentuale del 75% delle cessazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno 2018, al fine di rispettare i limiti della spesa previsti con le nuove disposizioni di legge.

Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità che la spesa relativa alla riammissione in servizio della dipendente proveniente dalla società Città Futura srl in liquidazione e l'ampliamento del part-time delle due unità già riassorbite nell'organico comunale, tutte e tre nella misura del 94,44 % part time, debba trovare copertura nel bilancio di previsione 2017/2019;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 04/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennali 2017/2019

Visto il D.Lgs 165/2001 e l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che individuano nella G.C. l'organo competente a deliberare in materia di dotazione organica;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizi;

Visto l'art. 119 comma 1 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 47 del 21 ottobre 2016;

**IL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI MONTANARO**

Alla luce della proposta di modifica della dotazione organica, in un'ottica di maggiore funzionalità e razionalizzazione dei servizi stessi, nei termini riportati nelle tabella A) e B) (dotazione organica e assetto organizzativo modificati) con decorrenza dal 01/05/2017, **PRENDE ATTO** del rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla conseguente revisione del fabbisogno di personale che si rende necessaria sulla base delle sopracitate modifiche della dotazione organica.

Al riguardo, l'Organo di revisione:

DISPONE

che copia della deliberazione di modifica della dotazione organica venga comunicata alle RSU interne ed alle organizzazioni sindacali provinciali per la dovuta informazione prevista dalle vigenti norme che regolano le relazioni sindacali nell'ambito del CCNL;

Verbania, 19 aprile 2017

IL REVISORE DEI CONTI
(dr. Rosario Guercio Nuzio)

